

REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2003 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2003

recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'indice del costo del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) La destagionalizzazione e la correzione per i giorni lavorativi dell'indice del costo del lavoro sono due elementi fondamentali della sua elaborazione. Le serie corrette rendono possibile la comparazione dei risultati e l'interpretazione dell'indice in maniera comprensibile.
- (2) I formati prestabiliti per la trasmissione dei dati riducono al minimo i problemi connessi a tali trasmissioni e, unitamente alle relazioni sulla qualità standardizzate, migliorano l'interpretazione e il rapido impiego dell'indice del costo del lavoro.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del programma statistico.
- (4) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 450/2003 occorre concedere alcune deroghe alle prescrizioni di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Procedure di trasmissione e di correzione**

1. Gli indici e i metadati sono trasmessi in forma elettronica dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat). La trasmissione è conforme alle appropriate norme di interscambio approvate dal Comitato del programma statistico. Eurostat fornisce la documentazione dettagliata riguardante le norme approvate e linee guida sulle modalità di attuazione di tali norme.

2. I metadati e gli indici trasmessi sono elaborati in maniera tale da consentire una completa interpretazione dei risultati e l'efficiente applicazione delle procedure di destagionalizzazione della Commissione (Eurostat) per gli aggregati europei.

Le serie dell'indice sono trasmesse nelle seguenti forme:

- a) non corrette;
- b) corrette per i giorni lavorativi e

c) destagionalizzate e corrette per i giorni lavorativi.

*Articolo 2***Qualità**

1. I criteri di qualità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 450/2003 comprendono i seguenti criteri:

- a) pertinenza;
- b) accuratezza;
- c) tempestività e puntualità;
- d) accessibilità e chiarezza;
- e) comparabilità;
- f) coerenza e
- g) completezza.

Le autorità nazionali si accertano che i risultati riflettano la reale situazione con riguardo alle attività economiche, con un sufficiente grado di rappresentatività.

2. Le relazioni sulla qualità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 450/2003 sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 31 agosto di ogni anno e si riferiscono ai dati fino alla fine del quarto trimestre dell'anno civile precedente. La prima relazione sulla qualità è trasmessa al più tardi entro il 31 agosto 2004.

3. Il contenuto delle relazioni annuali sulla qualità per l'indice del costo del lavoro è conforme a quanto specificato nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 3***Periodi di transizione**

Nell'allegato II del presente regolamento sono fornite precisazioni in merito ai periodi di transizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 450/2003.

*Articolo 4***Studi di fattibilità**

Nell'allegato III del presente regolamento sono fornite precisazioni in merito agli studi di fattibilità di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 450/2003.

⁽¹⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1.